



# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

## ORDINANZA

Numero 7 del 19-03-2020

**OGGETTO:** EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19-ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI ASSEMBRAMENTI DI PERSONE

### IL VICE SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della sanità dell'11 Marzo 2020 con cui si è dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica, valutando questa epidemia giorno dopo giorno con preoccupazione sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inalazione.

Visto il DPCM dell'8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, con la quale, ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sono state dettate misure organizzative da applicare all'interno del territorio regionale.

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state estese fino al 3 aprile 2020 all'intero territorio nazionale.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 riguardante le

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020 riguardante le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il DPCM dell' 11 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state previste ulteriori misure restrittive su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, al fine di salvaguardare la salute pubblica e prevenire e contenere il rischio di possibile contagio, fino ad oggi sono stati adottati i seguenti provvedimenti, atti a scongiurare i rischi di contagio:

ordinanza sindacale n. 1/2020 con la quale tutti gli esercizi commerciali devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;

ordinanza sindacale n.2/2020 con la quale ordina la sospensione delle strutture comunali;

ordinanza n.3/2020 con la quale stabilisce la regolamentazione della macellazione dei suini ad uso famiglia;

ordinanza n.4/2020 con la quale le modalità di contatto con gli uffici Comunali;

ordinanza n.5/2020 con la quale ordina il divieto di accesso nei giorni prefestivi e festivi alle marine e l'accesso ai parchi;

ordinanza n.6/2020 con la quale viene aperto il Centro Operativo Comunale.

RILEVATO come si stia registrando la presenza, nonostante le limitazioni nazionali già in atto, di numerose persone che praticano attività sportiva e motoria all'aperto in luoghi pubblici.

VALUTATO come, nell'ipotesi di condizioni climatiche favorevoli, nonostante le nuove disposizioni anche governative emanate, possono determinarsi per i motivi di cui sopra potenziali situazioni di aggregazione, fonti di contagio per la popolazione.

RIBADITO che le norme attualmente in vigore e l'evidenza scientifica rilevano l'assoluta necessità di osservare la permanenza domiciliare della popolazione quale attuale ed unico metodo di contrasto alla diffusione del COVID-19

DATO ATTO che, in forza del D.P.C.M. 11 Marzo 2020, è bene ribadire le seguenti prescrizioni:

1. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio Comunale, nonchè all'interno dello stesso territorio comunale, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ovvero situazioni di necessità o per motivi di salute. Coloro che si spostano dall'abitazione di residenza/domicilio

dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione, le autocertificazioni che risulteranno false saranno sanzionate ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C.) è fortemente raccomandato, dopo aver contattato il proprio medico curante, di rimanere nel proprio domicilio ed escludere in maniera categorica ogni tipo di contatto sociale.

VISTI:

l'articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

gli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L. 18 agosto 2000, n.267;

## O R D I N A

Dal 20 Marzo 2020 e fino a diversa disposizione, sono vietati:

1)) gli accessi, sia veicolari che pedonali, ai comprensori di Marina di Montalto , Murelle. Marina di Pescia Romana, loc Casalaccio, loc Graticciare, loc Caletta del Moro; tali divieti non si applicano nei confronti dei residenti nelle zone sopra elencate e di coloro che abbiano necessità di raggiungere servizi presenti nella zona (farmacia, ferramenta, supermercato, tabaccheria; in questa ipotesi, gli acquisti saranno possibilmente concentrati in un solo viaggio ed a richiesta degli organi preposti al controllo dovrà essere esibito lo o gli scontrini rilasciati dai commercianti), ovvero dimostrino comprovate esigenze lavorative, oppure stati di necessità o motivi di salute, in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 9 marzo 2020;

2) La frequentazione delle aree pubbliche, dei parchi e giardini pubblici, aree gioco e pinete, di cui è già stata disposta la chiusura;

3) Qualsiasi pratica sportiva e le attività motorie svolte all'aperto in luoghi pubblici, con divieto di percorrenza di piste ciclabili e pedonali esterne ai centri abitati, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione;

4) La mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus, ovvero per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena a seguito di contatto stretto con un "caso accertato" di positività al virus;

E' CONSENTITO:

L'uscita con gli animali domestici, o brevi passeggiate, che potranno essere effettuate soltanto nelle immediate vicinanze della propria abitazione, rispettando rigidamente le prescrizioni di sicurezza dei Decreti Ministeriali emanati in materia.

La spesa giornaliera può essere effettuata in tutti gli esercizi commerciali del comune, concentrando e riducendo al minimo le uscite dalla propria abitazione, gli acquisti dovranno essere possibilmente concentrati in un solo viaggio ed a richiesta degli organi preposti al controllo dovrà essere esibito lo o gli scontrini rilasciati dai commercianti.

## AVVERTE CHE

Le sopra elencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure limitative già intraprese con D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, secondo i principi ed il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.

Rimane impregiudicata la denuncia all'A.G. per la violazione dell'art. 650 Codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Montalto di Castro, 19-03-2020

**IL VICE SINDACO**

F.TO LUCA BENNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005